Al MIUR
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio
Ufficio Scolastico Provinciale di Roma
Ufficio Tessere di Riconoscimento
Viale Giorgio Ribotta, 41 - 00144 Roma

**RICHIESTA TESSERA DI RICONOSCIMENTO (mod.260)**

IL/LA sottoscritto/a qualifica

con contratto a tempo indeterminato dal

in servizio presso

OPPURE in pensione dal ultima sede di servizio

CHIEDE

che venga rilasciata la tessera di riconoscimento [ ]  A SE’ MEDESIMO [ ]  AD UN FAMILIARE

*(compilare se si richiede la tessera per un familiare)*

Cognome Nome relazione di parentela

Nato/a a Prov. il

Residente in via n. città Prov.

Stato civile statura occhi capelli

Segni particolari:

Il/La sottoscritto/a dichiara che i dati sono corrispondenti al vero e che e fotografie allegate sono del/della

Sig./ra

Ai fini del rilascio il/la sottoscritta dichiara:

[ ]  di essere in attività di servizio alla data di richiesta o di convalida della tessera e di non essere in aspettativa per motivi di famiglia

[ ]  di percepire gli assegni familiari per il familiare sopra indicato a carico e convivente

[ ]  che esiste provvedimento di separazione o divorzio

[ ]  di acconsentire a che la tessera sia resa valida per l’espatrio

[ ]  che il proprio coniuge non è dipendente di un’Amministrazione statale *(ove si richieda il rilascio della tessera per il coniuge)*

Il/La sottoscritta dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi, né lui né il proprio familiare sopra indicato, in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del documento, di cui all’art.3 della Legge 1185/1967, lettere b, c, e, appresso indicate, in conformità alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 649 del 6 agosto 1974.

San Cesareo,

 *(Firma del Dipendente)*

*Art. n.3 Legge 1185/1967*

NON POSSONO OTTENERE IL PASSAPORTO

1. omissis....
2. i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare: l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica;
3. coloro contro i quali esiste mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti penda procedimento penale per un reato per il quale la legge consenta l’emissione del mandato di cattura, salvo il nulla osta dell’autorità giudiziaria competente ed eccettuati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso la sentenza di proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata o condonata:
4. omissis...
5. coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una rimisura di prevenzione prevista dagli artt. 3 e seguenti della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

AVVERTENZE

1. Il mod.260, compilato in ogni sua parte, possibilmente in stampatello, e firmato dall’interessato, deve essere trasmesso con lettera di accompagnamento della Scuola di titolarità, dove risulti che il richiedente presta servizio con contratto a tempo indeterminato e sia indicato ciò che si allega;
2. in caso di rinnovo, alla richiesta deve essere allegata la tessera scaduta;
3. in caso di smarrimento o di furto, alla richiesta di rilascio di un nuovo documento deve essere allegata copia della denuncia fatta alle autorità competenti;
4. nel caso in cui al dipendente non sia mai stata rilasciata la tessera di riconoscimento, tale circostanza deve essere attestata mediante la dichiarazione che si tratta della prima richiesta;
5. devono essere allegati due esemplari della stessa fotografia di data recentissima, formato tessera, su fondo bianco e a capo scoperto, con firma leggibile sul retro;
6. la fotografia non è richiesta per i figli minori di anni dieci, salvo che la tessera non debba servire per espatrio: in questo caso per il rilascio è necessario l’assenso scritto dell’altro coniuge: non hanno diritto al rilascio della tessera i figli che hanno compito il 18° anno di età. I figli a cui è stata rilasciata la tessera devono restituirla, al compimento del 18° anno di età, all’Amministrazione;
7. nelle richieste per i familiari si deve allegare l’autocertificazione dello stato di famiglia;
8. la tessera di riconoscimento consente l’espatrio in tutti i paesi facenti parte dell’Unione Europea;
9. la tessera è valida per dieci anni. Dopo cinque anni dal rilascio deve essere convalidata, per il personale in servizio, dal Capo d’istituto, per i pensionati, dall’Ufficio Tessere di Riconoscimento dell’Ufficio Scolastico Provinciale;
10. la tessera deve essere controfirmata dal richiedente;
11. nel caso in cui la richiesta riguardi il coniuge, occorre dichiarare che quest’ultimo non riveste la qualifica di dipendente statale;
12. le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali.